

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-60 del 20/07/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di Arpa ai sensi all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.
Proposta	n. PDEL-2015-58 del 06/07/2015
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dirigente proponente	Manaresi Lia
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 20 (venti) luglio 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di Arpa ai sensi all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.**

VISTO:

- l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 – come da ultimo modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 - il quale dispone quanto segue:

*“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario ...”;*

RILEVATO:

- che, ai sensi della disposizione sopra citata, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che siano in possesso del requisito contributivo per il conseguimento della pensione anticipata come disciplinato dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;
- che, ai sensi della medesima disposizione di cui al punto precedente, il recesso unilaterale del rapporto non può avere luogo se a causa della risoluzione il dipendente subirebbe le penalizzazioni previste dal già citato art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;

DATO ATTO:

- che il sopra menzionato D.L. n. 201/2011 ha modificato in modo sostanziale la normativa previdenziale ed in particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, ha apportato le seguenti innovazioni:
  - a) abolizione del meccanismo delle finestre mobili che comportavano lo slittamento del trattamento pensionistico fino a un massimo di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi;
  - b) sostituzione della pensione d'anzianità con la pensione anticipata e contestuale innalzamento, a fare data dal 01/01/2012, dei requisiti d'accesso alla pensione anticipata medesima;
  - c) introduzione, sulla quota del trattamento pensionistico, delle penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni;

**RILEVATO IN PARTICOLARE:**

- che la pensione anticipata si consegue in presenza dei seguenti requisiti di anzianità contributiva (ciò ai sensi delle disposizioni di seguito richiamate: art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011; art. 12, comma 12 bis, D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2011; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014):

	<b>uomini</b>	<b>donne</b>
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2017-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

**PRECISATO:**

- che il requisito di anzianità contributiva di cui sopra, a decorrere dall'1/01/2019, deve essere ulteriormente adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12, comma 12 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 il quale prevede, specificatamente, un adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, a cadenza triennale;

**VISTI ALTRESI':**

- l'art. 1, comma 113, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) il quale prevede che nel triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Ai sensi della disposizione citata tali penalizzazioni opereranno di nuovo a partire dal 1° gennaio 2018;
- la circolare INPS n. 74 del 10/04/2015 la quale precisa che, ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, anche se la decorrenza della

pensione si colloca successivamente a tale data, e a quest'ultima data l'interessato abbia una età inferiore ai 62 anni, non sarà applicata la riduzione percentuale prevista dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO PERTANTO:

- che è necessario che l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale previsto dall'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, tenga conto di quanto precisato ai punti precedenti della presente deliberazione con specifico riferimento ai nuovi requisiti di accesso alla pensione anticipata;

PRECISATO ALTRESI':

- che ai sensi del sopra citato art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 – come da ultimo modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 – la risoluzione unilaterale del rapporto non si applica ai dirigenti responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale;
- che nei confronti dei dirigenti medici e sanitari (non responsabili di struttura complessa) – ai sensi della medesima disposizione di cui al punto precedente - la risoluzione unilaterale del rapporto non può essere applicata prima del raggiungimento del 65° anno di età;

VISTE:

- la circolare, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, n. 2 del 19/02/2015 di interpretazione e applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 24210 del 16/04/2015 avente ad oggetto "*Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 – impatto dell'art. 1, comma 113, della Legge di Stabilità 2015*";

RICHIAMATA:

- la nota della Regione Emilia-Romagna – acquisita agli atti con Prot. PGDG 3451/2015 – avente ad oggetto "*Indirizzi applicativi alle Aziende ed Enti del SSR della Regione Emilia-Romagna in merito all'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008*";

DATO ATTO:

- che, per i soli dirigenti medici e sanitari responsabili di struttura complessa continua a trovare applicazione il regime speciale di cui all'art. 15 nonies del D. Lgs. n. 502/1992 come da ultimo modificato dalla L. n. 183/2010; tali dirigenti, pertanto, hanno la facoltà – a fronte di specifica istanza dell'interessato - di proseguire il rapporto oltre il limite dei 65 anni di età, fino al maturare del 40° anno di effettivo servizio;

RICHIAMATO ALTRESI':

- l'art. 16, comma 11, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 secondo cui, *“In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo”*;

RITENUTO PERTANTO:

- di disciplinare, con il presente atto, i criteri generali per l'applicazione, in Arpa, della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, in considerazione delle nuove disposizioni in materia previdenziale;

RITENUTO IN PARTICOLARE:

- di disporre - in applicazione del citato art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008 - la risoluzione unilaterale, con preavviso di almeno sei mesi, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dirigenti dell'Agenzia che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva - previsto dalle disposizioni vigenti alla data della risoluzione del rapporto - per il conseguimento della pensione anticipata;
- di precisare che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene disposta dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito di cui al punto precedente;
- di dare atto, altresì, che la risoluzione unilaterale non può essere esercitata prima del raggiungimento dell'età anagrafica utile ad evitare l'applicazione delle riduzioni percentuali sul trattamento pensionistico ai sensi di quanto previsto nell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e nell'art. 1, comma 113, della L. n. 190/2014;
- di precisare che l'Amministrazione si riserva di applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto anche nei confronti del personale non dirigente, a fronte delle risultanze del prossimo riassetto organizzativo agenziale e del riordino istituzionale di cui al progetto di legge regionale *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* (D.G.R. n. 687/2015);

SOTTOLINEATO:

- che l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale è coerente agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia Romagna con la DGR n. 1140/2008 nella quale si auspica

che Arpa persegue una riduzione dei posti da dirigente in dotazione organica;

- che, inoltre, l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale consente all'Agenzia di perseguire importanti obiettivi, quali:
  - a) l'applicazione dei principi volti al ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni, previsti dall'articolo 1, del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014;
  - b) l'attuazione dei principi di "spending review", che richiedono la riduzione della spesa corrente per le amministrazioni e la necessità di attuare politiche di bilancio orientate al contenimento della spesa pubblica, anche con il concorso dei risparmi derivanti da programmi di cessazione del personale dipendente;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso il proprio parere di regolarità amministrativa in merito alla presente deliberazione;

DATO ATTO, ALTRESI':

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Francesca Castagneti;

#### DELIBERA

1. di disporre, in applicazione del citato art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 la risoluzione unilaterale, con preavviso di almeno sei mesi, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dirigenti dell'Agenzia che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva - previsto dalle disposizioni vigenti alla data della risoluzione del rapporto - per il conseguimento della pensione anticipata;
2. di precisare che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene disposta dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito di cui al punto precedente;
3. di dare atto, altresì, che la risoluzione unilaterale non può essere esercitata prima del raggiungimento dell'età anagrafica utile ad evitare l'applicazione delle riduzioni percentuali sul trattamento pensionistico ai sensi di quanto previsto nell'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e nell'art. 1, comma 113, della L. n. 190/2014;

4. di precisare, altresì, che la risoluzione unilaterale di cui all'art. 72 del D.L. n. 112/2008 non può essere applicata nei confronti dei dirigenti responsabili di struttura complessa; nei confronti dei dirigenti medici e sanitari, non titolari di incarico di struttura complessa, invece, la risoluzione unilaterale non può essere esercitata prima del compimento del 65° anno di età;
5. di precisare che l'Amministrazione si riserva di applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto anche nei confronti del personale non dirigente, a fronte delle risultanze del prossimo riassetto organizzativo agenziale e del riordino istituzionale di cui al progetto di legge regionale "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" (D.G.R. n. 687/2015).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELLA D.G.R. 342 del 31/03/2015

(F.to Dott. Franco Zinoni)